

Dipartimento di Prevenzione  
Coordinatore Dott. Giuseppe De Angelis  
U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza  
negli Ambienti di Lavoro – SPRESAL  
Direttore Dott.ssa Maria Giuseppina Bosco  
Viale Battista Bardanzellu, 8 – 00155 Roma  
Tel. 0641434946 Fax 0641434936  
PEC: [dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it)

## **NOTA INFORMATIVA PER L'UTENTE**

### **RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA' DEL MEDICO COMPETENTE**

Il medico competente nominato dal datore di lavoro effettua la sorveglianza sanitaria ai lavoratori nelle seguenti circostanze:

- casi previsti dalla normativa vigente;
- casi in cui ne dia indicazione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
- su richiesta del lavoratore se la stessa è ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visite mediche preventive (che possono essere svolte anche in fase preassuntiva);
- visite mediche periodiche;
- visite mediche su richiesta del lavoratore (se ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta);
- visite mediche in occasione del cambio della mansione;
- visite mediche alla cessazione rapporto di lavoro (in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi o ad amianto);
- visite mediche alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattie > 60 gg continuativi

Tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore, valutate in base alla visita e ad accertamenti diagnostici mirati ai rischi professionali, il medico competente esprime, a conclusione di ciascuna visita, un giudizio che può essere di idoneità completa a svolgere le

attività lavorative, di idoneità parziale, temporanea o permanente (con prescrizioni o limitazioni), ovvero di inidoneità temporanea o permanente.

In ogni caso, per qualsiasi tipo di giudizio formulato, il medico competente è tenuto a trasmettere per iscritto il giudizio al lavoratore e al datore di lavoro. (art. 41, comma 6-bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, hanno la possibilità e il diritto di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso (art. 41, comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il ricorso deve essere presentato al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda USL territorialmente competente sul luogo di lavoro (vedi [indirizzario dei Servizi PreSAL del Lazio](#)).

Il datore di lavoro deve attuare le misure indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità ed è tenuto a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei lavoratori che dovessero acquisire una disabilità a causa di un infortunio sul lavoro o una malattia professionali contratti in azienda (L. 12/03/1999 n. 68).

Qualora il giudizio del medico competente preveda una inidoneità alla mansione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. In caso sia adibito a mansioni equivalenti o superiori si applica l'art. 13 della L. 300/70 (retribuzione corrispondente e assegnazione definitiva decorso un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a 3 mesi). Il periodo massimo di allontanamento temporaneo è stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

*Il ricorso avverso il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti espresso dal medico autorizzato per i lavoratori di categoria A o dal medico competente per i lavoratori di categoria B deve essere presentato alla divisione VI della Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro (ex Ispettorato medico centrale del lavoro - art. 95 D.Lgs. 230/95).*

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Modalità di richiesta</b>     | La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo il facsimile di seguito allegato, che può essere richiesto anche in segreteria al momento della presentazione della domanda. Alla domanda deve essere allegata copia del giudizio di idoneità del medico competente, avverso il quale si effettua il ricorso   |
| <b>Modalità di effettuazione</b> | Nell'ambito del Servizio viene istituita una commissione incaricata di valutare il ricorso.<br>Valutata l'ammissibilità del ricorso viene richiesta al medico competente copia della documentazione sanitaria con indicazione dei rischi a cui è esposto il lavoratore.<br>Il lavoratore è convocato a visita, accompagnato, se lo ritiene opportuno da un medico di sua fiducia. Il medico competente può essere presente alla visita collegiale.<br>La commissione medica del Servizio, esaminati gli atti, effettuata la visita, dopo eventuale sopralluogo, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio espresso dal medico competente. |
| <b>Modalità di consegna</b>      | L'esito del ricorso viene comunicato per mezzo di raccomandata AR al lavoratore, al medico competente e al datore di lavoro.  |
| <b>Tariffa</b>                   | La prestazione è gratuita   |
| <b>Tempi</b>                     | Il termine massimo di convocazione del ricorrente è di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine per l'emanazione del giudizio conclusivo è di 30 giorni dal completamento degli accertamenti, ivi compresi quelli che la Commissione può richiedere   |